

I contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Di seguito si forniscono alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere a questi contributi.

Requisiti per chiedere il contributo:

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- Essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità, etc.);
- Residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo;
- **L'edificio deve essere esistente al 11/08/1989 e non ristrutturato dopo l'11/08/1989** (la comunicazione di fine lavori relativa alla costruzione e alla ristrutturazione dell'edificio deve essere antecedente all'11/08/1989);

E' bene ricordare in generale che i disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale con difficoltà di deambulazione, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo

L'immobile per il quale si chiede il contributo può essere:

- Un edificio privato;
- Un edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- Una parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (es. ingresso di un condominio) o con un unico proprietario;
- Lo spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui sopra;
- Un edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche queste condizioni:
 1. l'edificio può anche non essere privato;
 2. l'invalido deve avere la residenza nell'edificio;
 3. non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (tipo assegnazione all'invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l'ostacolo costituito da una scale, etc.).

Riassumendo quindi le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su **immobili privati già esistenti all'11/08/1989** ove **risiedono disabili** con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

I Comuni che ricevono l'istanza di ammissione al contributo devono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.

Se non è possibile, materialmente o giuridicamente, realizzare opere di modifica dell'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili (attrezzature) che, per le loro caratteristiche risultino strettamente idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero ottenuti se l'opera fosse stata realizzabile; l'esempio classico è quello del servoscala o della carrozzina montascale.

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
- un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un'unica domanda: il contributo sarà uno solo.

Se le varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

Come presentare la domanda

La domanda, in bollo, deve essere presentata al Comune utilizzando a tale scopo il modulo messo a disposizione dal Settore Servizi Sociali, e scaricabile anche dal sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it

Le domande possono essere presentate tutto l'anno.

Ogni anno, le domande presentate dal 2 marzo dell'anno precedente al 1° marzo dell'anno in corso, vengono esaminate ed inserite in una graduatoria ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo.

La domanda può essere presentata solamente:

- dal portatore di invalidità;
- da chi esercita la tutela o la potestà o procura (art. 1704 C.C.) sull'invalide.

Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dall'invalide (l'esempio classico è quello dell'amministratore di condominio) la domanda deve essere sottoscritta dall'invalide per conferma del contenuto e per adesione. In pratica a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.

Nel caso di **pluralità di disabili** potenzialmente fruitori del medesimo intervento la domanda può essere formulata da uno o più di essi; per ogni opera sarà comunque concesso un solo contributo.

E' importante ricordare che al momento della presentazione della domanda **i lavori non devono essere ancora iniziati.**

Nella domanda devono essere descritte, anche se sommariamente, le opere da realizzare. Deve essere inoltre indicato il preventivo della spesa prevista.

Allegati alla domanda

Alla domanda devono essere allegati:

- certificato medico in carta libera attestante l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.
- oppure
- copia certificato U.S.L. o di altra commissione pubblica (anche in copia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione.
- la fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente
- Planimetria dell'alloggio, con la parte oggetto dell'intervento evidenziata.

Una parte del modulo di domanda del Comune di Cesena è stato predisposto sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tale **autodichiarazione** deve contenere:

- una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere;
- la descrizione anche sommaria delle opere da realizzare;
- l'importo della spesa prevista (I.V.A. inclusa). Non è necessario indicare un preventivo analitico, è sufficiente l'indicazione anche complessiva delle spese previste. E' importante ricordare che nel preventivo vanno ricomprese le eventuali spese di progettazione, mano d'opera e acquisto di materiali.
- l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire.
- **la dichiarazione che l'edificio era già esistente all'11/8/89 e non è stato ristrutturato dolo l'11/8/89;**
- la dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di realizzazione;

- la dichiarazione in merito alla eventuale concessione di altri contributi per le medesime opere concessi da altri Enti a qualsiasi titolo;
- **la dichiarazione in merito al valore ISEE del nucleo familiare di cui l'invalido fa parte (ai sensi del D.Lgs.109/98 e s.m.), alla data di sottoscrizione e al numero della dichiarazione a cui si fa riferimento.**

Dopo il ricevimento della domanda, il Comune provvede tramite un proprio incaricato ad effettuare un sopralluogo nell'immobile oggetto della richiesta di contributo, al fine di accertare che i lavori di cui trattasi non siano stati ancora intrapresi.

Dopo l'effettuazione di tale sopralluogo gli interessati possono intraprendere la **realizzazione delle opere.**

Come viene determinato il contributo

La base di calcolo del **contributo "assegnabile"** è costituita dalle spese a preventivo dichiarate in domanda. (I.V.A. inclusa).

Il contributo

- per costi fino a € 2.582,28 è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta [esempio: per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari a € 2.582,28 più 1.291,14 (il 25% di € 5.164,57), cioè è di € 3.873,42];
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (esempio: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14 più il 5% di € 28.405,13 la cui somma è di € 6.584,83).

La base di calcolo del **contributo "erogabile"** è costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura quietanzata.

Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata in domanda come spesa prevista, il contributo è ridotto tenendo conto della minore spesa.

In ogni caso comunque il contributo erogabile non può essere superiore a quello assegnabile.

Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, all'importo del contributo regionale deve essere detratto l'importo degli altri contributi fino a concorrenza del contributo regionale.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento del richiedente in altra residenza).

Normativa di riferimento:

- **Legge 9 gennaio 1989 n. 13** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.** "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989 n. 13".
- **Legge Regionale n.24/2013 art.56.**
- **Delibera di Giunta Regionale n.171 del 17/2/2014.**